



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Amm: Arpacal

Aoo: Arpacal

SEDE CENTRALE

Protocollo nr. 49250 del 19/12/2016 (INTERNO)



Catanzaro 19 dicembre 2016

Al Direttore Scientifico
Dr. Francesco Nicolace

Ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali Arpacal

Al Dirigente dell'Area Coordinamento
Strutture Tecniche e Laboratoristiche
Dott.ssa Rosaria Chiappetta

All'Ufficio Comunicazione

p. c.

Al Commissario Straordinario
Avv. Francesca Maria Gatto

Oggetto: Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2016, n. 228. Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29- quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2016 il Decreto n. 228 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29- quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.". In allegato, copia del Regolamento in oggetto .

Il funzionario
Dott.ssa Sabrina Siraci

Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 dicembre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare**

DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228.

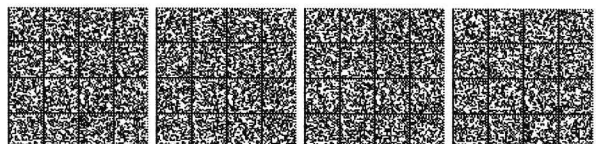
Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152. (16G00241) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei Comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei Comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei Comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei Comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena. (16A08623) Pag. 7



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 ottobre 2016, n. 228.

Regolamento recante la definizione dei contenuti minimi e dei formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione relativi ai procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29-quattordices;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modifiche dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231;

Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ed in particolare l'articolo 2, comma 3-bis che prevede che «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

Sentito il Consiglio federale del sistema delle agenzie ambientali, che ha definito nella seduta del 17 dicembre 2014 la propria proposta in merito al presente regolamento, proposta acquisita con nota dell'8 aprile 2015 a firma del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 21 luglio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 9 settembre 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I contenuti minimi dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprendono le informazioni di cui all'allegato 1. I predetti verbali sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato 2.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2016

Il Ministro: GALLETTI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4134



ALLEGATO I

(articolo 1)

Contenuti minimi del verbale di accertamento, contestazione e notificazione relativo ai procedimenti per violazione amministrativa di cui all'articolo 29-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

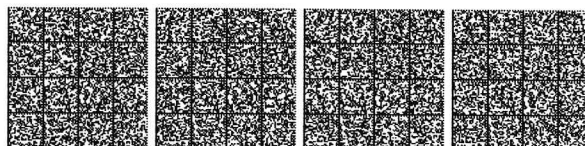
TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO	Identificazione del trasgressore e dell'obligato in solido (<i>Indicare se esistono eventuali deleghe di funzioni</i>)
PERCORSO DI ACCERTAMENTO	Inquadramento generale delle singole attività di accertamento ambientale riferite a singoli atti autorizzativi ed a disposizioni e norme ambientali vigenti. Distinguere tra i seguenti casi. 1) Accertamento diretto durante la visita in loco e contestazione immediata. <i>Indicare data, ora, luogo dell'accertamento, generalità dei soggetti accertatori (qualifica, nome, cognome, ente di appartenenza), circostanziare l'accertamento eseguito facendo riferimento, se necessario, ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.</i> 2) Accertamento successivo alla visita ispettiva in loco e contestazione differita tramite notificazione della violazione. <i>Indicare le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata. Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato (indicare l'attività ispettiva svolta in loco, i relativi verbali, sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti). Identificare in modo univoco la data dell'accertamento, inteso come momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per valutare la condotta sanzionabile in via amministrativa. Nel caso di invio di informativa con proposta di diffida all'Autorità competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.</i> 3) Accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio. <i>Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando la documentazione da cui si è originata l'identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato alla conclusione dell'accertamento (richiesta di chiarimenti al gestore, interlocuzioni con altri enti pubblici, eventuali visite straordinarie, etc.). Indicare in modo univoco la data dell'accertamento. Nel caso di invio di informativa con eventuale proposta di diffida all'Autorità competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.</i>
NORMA VIOLATA	Indicazione delle specifiche norme violate, con relativi articoli, e sanzioni amministrative pecuniarie previste.
DETTAGLIO DELLA VIOLAZIONE	Descrizione dettagliata del fatto costituente illecito con riferimento allo stato dei luoghi accertato e alle prescrizioni di AIA (autorizzazione integrata ambientale) violate.
CONTESTAZIONE	Indicazione del momento e delle circostanze in cui è stata eseguita la contestazione. Distinguere tra i seguenti casi: 1) Contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione, sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore e obbligato in solido, in caso di accertamento diretto durante la visita in loco. <i>Evidenziare l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale.</i> 2) Contestazione differita tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. <i>Indicare l'impossibilità ad effettuare nell'immediatezza la contestazione del presente verbale al trasgressore / obbligato in solido, se l'analisi degli atti e documenti, dei rilievi descrittivi e fotografici acquisiti durante l'accertamento sul posto ha comportato la necessità di successiva elaborazione, confronto e validazione, prima di giungere alla contestazione.</i> 3) Contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.
NOTIFICAZIONE	Direttamente al trasgressore e/o obbligato in solido con la redazione, firma e consegna <i>brevi manu</i> del presente verbale o mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario o altro soggetto notificatore, o tramite PEC; o, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o tramite PEC.



AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 689/1981	Prefetto competente per territorio per gli impianti di competenza statale, per gli altri impianti l'ufficio regionale o provinciale competente (articolo 17 della legge n. 689/1981) Il soggetto accertatore deve verificare quale sia l'ufficio competente, anche per effetto di eventuali deleghe di competenza.
SANZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	Indicazione dell'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, provvede all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge n. 689/1981, contenente l'importo esatto, che deve essere pagato dal trasgressore con le modalità specificate nel medesimo atto. Evidenziare che la legge vigente esclude la possibilità di estinzione tramite pagamento in forma ridotta.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI	Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981, <u>ENTRO 30 GIORNI</u> dalla data di contestazione o di notificazione del presente atto, gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge n. 689/1981 e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
SPESE DI PROCEDIMENTO	Le spese di procedimento, pari a €, (....), sono dovute nel caso di emissione di ordinanza - ingiunzione da parte dell'autorità competente, secondo le modalità e i termini indicati dall'autorità di controllo.
DICHIARAZIONI	<i>Indicare eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata</i>
AVVERTENZE	Il presente verbale è stato redatto in data _____ presso gli uffici del (ente e struttura di appartenenza) _____ di _____ in Via _____, a firma del sottoscritto _____ in qualità di _____. Del verbale sono stati redatti quattro originali di cui: - due sono notificati al trasgressore / obbligato in solido; - uno è inviato per conoscenza all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, in contestuale con il rapporto previsto dal medesimo articolo 17; - uno rimane agli atti dello scrivente servizio. Il presente verbale è inviato in copia, contestualmente alla presente notifica al trasgressore e obbligato in solido: - all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981; - all'autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); - all'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.
NOTE	Per il seguito del procedimento il trasgressore deve fare riferimento all'autorità competente ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981, sopra indicata.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
VERBALIZZANTE	Indicazione dei verbalizzanti (nome e cognome, qualifica, ente di appartenenza, data, luogo e firma).

RELAZIONE DI NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO POSTALE (LEGGE N. 890 DEL 20.11.1982)

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del _____ (ente e struttura di appartenenza) _____ di _____, sita in _____ Via _____, dichiara di aver notificato il presente verbale a _____ (trasgressore) sede di _____, e a _____ (obbligato in solido), sede di _____, mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per l'inoltro all'ufficio postale identificato dal timbro in calce. Data luogo e Firma



ALLEGATO 2
(articolo 1)

Schema di verbale di accertamento e contestazione

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° /20xx

(Sezione per l'individuazione delle modalità di accertamento della violazione)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ circa presso _____ (nome dell'impianto),
i sottoscritti _____ (nome e cognome dei soggetti che hanno effettuato l'accertamento), in qualità di _____
(precisare qualifica) di _____ (denominazione ente e struttura di appartenenza),
hanno verificato _____
(circostanziare l'accertamento eseguito facendo se necessario riferimento ad eventuali atti tecnici compiuti
che devono essere chiaramente richiamati ed allegato al verbale.)

(Sezione di contestazione della violazione)

Visto quanto sopra si contesta al TRASGRESSORE

Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in
Via/Piazza _____ in qualità di _____
Domiciliato per la carica: _____

Con OBBLIGATO/I IN SOLIDO ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/1981

(se persona fisica)

Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in
Via/Piazza _____ in qualità di _____
Domiciliato per la carica: _____

(se persona giuridica)

Ragione sociale _____, con sede legale in via /
Piazza _____, Comune _____

L'aver commesso violazione di cui all'articolo _____ sanzionato dall'articolo _____ per
aver _____ (specificare la violazione e la motivazione).

Fatta salva la facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido di esercitare le previste facoltà di
tutela, come meglio specificato nelle avvertenze a tergo, le spese di procedimento, pari a €, (..../.),
saranno dovute nel caso di emissione di ordinanza - ingiunzione da parte dell'autorità competente, ed il loro
pagamento dovrà avvenire con le modalità di versamento di seguito indicate.

Modalità di versamento: conto corrente bancario a favore di presso: (indicare nominativo banca
/agenzia - coordinate bancarie (IBAN), specificando nella casuale la denominazione
della ditta e gli estremi del verbale oltre alla dicitura "spese di procedimento".

Termine di pagamento: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza - ingiunzione da parte
dell'autorità competente.

- La suddetta violazione è stata contestata direttamente al trasgressore come prova la firma apposta in
calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.
- La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo
..... (servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC) in quanto sono stati necessari ulteriori
accertamenti amministrativi.
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto
..... si provvede alla notifica per mezzo del
..... (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto è stato
necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla notifica per mezzo del
..... (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)

(ELIMINARE CIO' CHE NON RICORRE)

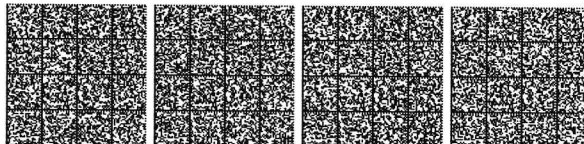
Luogo, li

I Verbalizzanti

.....(soggetti accertatori)

Allegati: (eventuali)

seguono avvertenze a tergo



AVVERTENZE

In applicazione della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. _____
in qualità di _____ (inserire indicazioni)

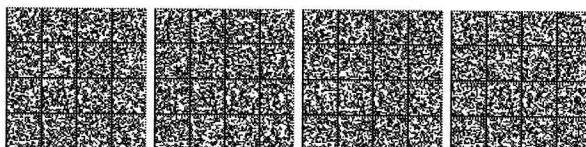
Ai sensi della norma violata _____ (identificare l'omissione),
il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € xxx,xx a € xxxx,xx.

E' facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art.18 della legge n.689/1981, di inviare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dal (prefetto o Dirigente dell'Autorità competente – ufficio – indirizzo _____), Responsabile del procedimento sanzionatorio.

Esaminati tali eventuali elementi difensivi, se del caso **il Prefetto/Ente provvederà alla emissione dell'Ordinanza Ingiunzione** di cui all'art. 18 della citata legge n. 689/1981, contenente l'importo esatto che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.

RELAZIONE DI NOTIFICA

I sottoscritti	soggetti	accertatori	_____
_____, del _____			
(ente e struttura di appartenenza), eseguono la notifica a mezzo di			
· Direttamente all'interessato Sig. _____ alle ore _____ del _____			
I soggetti accertatori		Il trasgressore/ obbligato in solido	
_____		_____	
Mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all'ufficio postale diidentificato dal timbro in calce.			
Tramite ufficiale giudiziario _____ (riportare riferimento),			
· Tramite PEC all'indirizzo _____			
· in caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o tramite PEC			
Luogo Data, _____		I soggetti accertatori _____	



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(Omissis).».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 29-quattordicesimo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:

«Art. 29-quattordicesimo (Sanzioni). — 1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte Terza;

c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.

5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'art. 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo art. 29-undecies.

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'Autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'art. 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di sessanta giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.

9. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'Autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'art. 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.

13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'art. 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'art. 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'art. 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'art. 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.».

— Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2012, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

— Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2013, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 29-quattordicesimo del citato decreto legislativo n. 105 del 2015, è riportato nelle note alle premesse.

16G00241

